

ATTO INTEGRATIVO
AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL 09.12.2004 E DEL
DISCIPLINARE APPLICATIVO DEL 29.05.2008

(Revisione ai sensi dell'art. 143, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 ed ai sensi di quanto previsto nel contratto 09.12.2004 art. 6, c. 9 l. C e D).

L'anno 2015, il giorno del mese di agosto, in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, presso i locali della sede dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, nanti a me Dott. Gorini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante della predetta Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione di cui dianzi in forza della deliberazione del Direttore Generale n., senza la presenza di testimoni, cui le parti intervenute, me consenziente, hanno concordemente rinunciato, sono comparsi i signori:

Dott.ssa Savina Ortu nata il 31 gennaio 1960, non in proprio ma nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'**Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari**, dotato dei necessari poteri rappresentativi (di seguito definita anche "l'Azienda")

da una parte

- il Raggruppamento Temporaneo di imprese concessionario della realizzazione e gestione delle tre RSA di Capoterra, Sestu e Selargius (di seguito denominato per brevità "ATI Concessionaria"), con sede con sede in Perugia, via G.B. Pontani n.47, in persona del Sig. Gianfranco Piombaroli, legale rappresentante della Società Capofila mandataria ex-ALSS oggi POLIS, in forza di atto ricevuto dal notaio Dott. Gianmassimo Sechi di Cagliari in data 24.03.2003, rep. n. 58937/17717 e di procura ricevuta dal medesimo notaio in data 24.03.2003, rep n. 58938/17718.

- la Società consortile di gestione denominata GERSIA GESTIONI RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE s.c. a r.l., (P. IVA 03145560920), in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, Sig. Bruno Vacca, anche in nome e per conto delle tre imprese gestrici consorziate, con sede legale in Selargius (CA), Via della Libertà sn. (di seguito denominata per brevità "GERSiA"),

dall'altra parte

Detti contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Ufficiale Rogante sono certo, sono comparsi davanti a me in data odierna

PREMESSO

- che tra Gersia e ASL 8 di Cagliari è in essere un rapporto di concessione per la realizzazione e la gestione di n. tre R.S.A. poste nei Comuni di Capoterra, Selargius e Sestu, in forza del contratto di affidamento condizionato del 09.12.2004 nonché del disciplinare applicativo del contratto del 29.05.2008 sottoscritti dalle parti a seguito della delibera di aggiudicazione n. 4558 del 23 dicembre 2002;
- che, in fase di esecuzione del contratto di concessione, sono sorti problemi interpretativi di alcune clausole contrattuali che hanno dato origine a reciproche pretese azionate nanti il Tribunale di Cagliari
- che, sempre in fase di esecuzione del contratto di concessione, si sono verificati dei fatti che hanno determinato oggettivi mutamenti nell'ambito dei presupposti e delle condizioni di base che contribuiscono a determinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. In particolare si è verificata:
 - l'effettiva riduzione dei posti letto (n.8 per Selargius e 6 per Sestu) rispetto a quelli previsti nel bando di gara, pari a 240 posti letto oggi ridotti a 226 posti letto in virtù delle mutate norme di riferimento in materia di accreditamento;
 - il mancato incremento del sistema tariffario previsto dalle Delibere Regionali in materia di Residenze sanitarie assistenziali a fronte di un significativo mutamento dei costi fissi di gestione delle stesse;
 - l'introduzione della determinazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa per la stipula dei contratti tra ASL ed erogatori esterni stabilendo, tra le altre cose, che anche per le prestazioni di assistenza territoriale le ASL debbono provvedere ad elaborare un piano preventivo delle attività atto ad individuare le prestazioni da acquistare dagli erogatori privati tenuto conto delle prestazioni direttamente erogabili attraverso proprie strutture. Tale impegno è stato poi riportato anche nel disciplinare applicativo del 29 maggio 2008, ove è stata prevista l'elaborazione da parte della ASL di un piano preventivo volto a saturare la domanda preventivamente per il tramite delle proprie strutture e quindi anche per il tramite di strutture in concessione come quelle di Sestu, Selargius e Capoterra;
 - la recente attribuzione di un modulo di 25 posti letto di cui alla RSA di Capoterra in favore della ASL di Sanluri quale Azienda designata dalla Regione per la gestione delle struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo (S.R.P.A.I.) in attuazione del "Programma

regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari? (Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e D.G.R. Sardegna n. 9/21 del 10/03/2015);

- che in data _____ è stato sottoscritto tra le parti un atto di transazione finalizzato, da un lato, a comporre le reciproche posizioni di debito e credito, oggetto di specifici giudizi pendenti nanti il Tribunale di Cagliari, e, dall'altro, a disporre la revisione delle condizioni contrattuali in essere volta a rideterminare l'equilibrio economico-finanziario della concessione;

- che, al fine di rideterminare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, si è reso necessario - stante la carenza nel contratto in essere di un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, che faccia specifico riferimento ad indicatori di redditività - avvalersi della consulenza di un economista esperto al quale è stato affidato il compito di effettuare un'analisi economico finanziaria per la valutazione delle variazioni intervenute nelle condizioni di economicità della concessione in gestione delle tre RSA di Capoterra, Sestu e Selargius,

- che l'analisi in questione ha sostanzialmente stimato in quale misura i fattori esterni sopra citati abbiano potuto incidere sulle condizioni di redditività dell'impresa e conseguentemente sull'equilibrio della gestione e sul rapporto di proporzionalità che deve legare prestazione e controprestazione.

il Concessionario si è dichiarato disponibile ad accettare tale revisione del Contratto di Concessione, nei termini ed alle condizioni di cui al presente Atto Integrativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2) Oggetto

Con il presente atto le parti convengono di procedere ad una parziale revisione e integrazione del Contratto di Concessione del 9 dicembre 2004

(rep. 105), come meglio specificato dal disciplinare sottoscritto in data 29 maggio 2008, anche alla luce dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data _____.

Art. 3) Rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario

In conseguenza della transazione intervenuta a definizione delle cause nanti il Tribunale di Cagliari, e delle risultanze emerse dallo studio peritale affidato ad un professionista qualificato nel settore, le Parti convengono di procedere alla rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 143 comma 8 del D. Lgs. n. 163/06.

Le parti si impegnano reciprocamente, per il tramite della sottoscrizione del presente atto, a ripristinare l'originario equilibrio economico finanziario, oggi di fatto alterato per le ragioni sopra indicate, prevedendo espressamente quanto di seguito disciplinato.

Art. 4) Canone

L'analisi economico finanziaria sopra citata ha evidenziato che, a decorrere dall'anno 2013, le variabili esterne riepilogate in premessa hanno comportato un peggioramento delle condizioni di redditività della concessione stimato in complessivi € 324. 260,52, tenuto conto del grado di rigidità del processo produttivo. Conseguentemente si stabilisce che la concessionaria Gersia corrisponderà alla concedente Azienda Sanitaria un canone annuo pari a euro 686.739,48.

In tale somma è ricompresa la quota di € 105.346, 00, che viene corrisposta direttamente dalla ASL 6 di Sanluri in favore della ASL 8, nella vigenza dell'accordo ex art. 15 L.241/90 tra le medesime sottoscritto per la gestione della S.R.P.A.I., in forza del quale la medesima quota è stata arrotondata ad €. 100.000,00;

L'importo del canone in questione sarà corrisposto con la modalità della cadenza mensile alla fine di ciascun mese.

Art. 5) Utilizzo posti letto

-la ASL 8 di Cagliari, si impegna ad assicurare, per tutta la durata del contratto, una saturazione di posti letto, in ciascuna delle tre RSA, pari al 94 % quale indice di riempimento ottimale concordemente individuato dalle parti. Qualora per ragioni esclusivamente attribuibili alla ASL 8 – e

quindi con espressa esclusione di eventuali ritardi e/o inadempimenti dipendenti da Gersia - non venga raggiunto il livello di saturazione del 94%, la ASL 8 erogherà comunque in favore della concessionaria il solo importo di € 25.00 a titolo di contributo forfettariamente individuato per ciascun posto letto rimasto inoccupato quale partecipazione ai costi fissi ed invariabili sostenuti dalla concessionaria stante anche l'obbligo di quest'ultima di garantire la totale disponibilità dei posti letto in favore dell'Azienda. La suddetta clausola sostituisce ad ogni effetto di legge la clausola di cui all'art. 6 comma 11 del contratto di concessione del 9 dicembre 2004 nonché l'art. 12 del disciplinare applicativo del 29 maggio 2008;

Art. 6) Casi di ricovero ospedaliero

In riferimento all'art. 10 del disciplinare applicativo del 29 maggio 2008, si conviene che la retta giornaliera ivi prevista - quale conservazione del posto per un massimo di 10 giorni in favore del paziente che venga ricoverato presso altra struttura ospedaliera - verrà decurtata non più del 25% ma del 50% in applicazione delle attuali disposizioni regionali vigenti in materia;

Art. 7) Fatturazione

Le consorziate, attraverso GERSIA, provvederanno ad emettere le fatture, nelle modalità consuete, relative agli importi indicati in precedenza in conformità alla normativa di volta in volta vigente, oltre l'IVA se dovuta.

Art. 8) Compensazione

Quanto alla clausola di cui all'art. 6, comma 12, lettera C, del contratto di concessione sopra menzionato, se ne conferma la validità nel senso che entrambe le parti hanno la facoltà di compensare le reciproche partite derivanti dall'esecuzione del contratto di gestione.

Art. 9) Durata del contratto di Concessione

Gli effetti del presente accordo integrativo decorrono dal 1 aprile 2014 e rimarranno invariati per tutta la durata contrattuale, salvo le necessarie riduzioni del canone dovute ad eventuali ulteriori contrazioni degli attuali posti letto derivanti da disposizioni normative e regolamentari che comporteranno una proporzionale riduzione del canone.

Art. 10) Disposizioni finali

Il presente atto integra a tutti gli effetti il Contratto di Concessione in data 9 dicembre 2004 e il Disciplinare applicativo in data 29 maggio 2008.

Per quanto non diversamente disposto dal presente atto, il Contratto di Concessione e il Disciplinare rimangono in pieno vigore ed effetto.

Fatto salvo quanto precede, il presente Atto Integrativo sostituisce ogni precedente documento sottoscritto tra le Parti e con esso incompatibile.

Art 11) Registrazione

Sono a carico del Concessionario la registrazione del presente atto e tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla sottoscrizione del presente Atto Integrativo, ivi comprese quelle di bollo, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda, salvo diversa disposizione di legge.

Il presente atto consta di n. 6 fogli di carta resa legale su pagine intere e parte della presente fin qui.

Per l'ATI Concessionaria

Il Presidente della Capogruppo Mandataria POLIS

(Gianfranco Piombaroli)

Per il Concessionario GERSIA scarl

(Il Presidente Bruno Vacca)

Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari

(Il Commissario Straordinario Dott.ssa Savina Ortu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1015 DEL 11 AGO. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Patti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è com-
posto da n° 6 fogli
di n° 6 pagine.